



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. **27** del **04-03-2019**
immediatamente eseguibile

Comunicata ai capigruppo consiliari
il 21-03-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell' art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, con le successive modifiche di cui alla L. 120/2010 e messa alla prova ai sensi dell'art.3 L.67/2014.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattro** del mese di **marzo** alle ore 18:30 nella residenza municipale, per determinazione del sindaco, si è riunita la giunta comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

1.	GIUSEPPE	NARDI	SINDACO	Presente
2.	SILVIA	SPADETTO	ASSESSORE	Presente
3.	VALTER	BALLANCIN	ASSESSORE	Presente
4.	SILVIA	MAZZOCCO	ASSESSORE	Assente
5.	MATTIA	PERENCIN	ASSESSORE	Assente

Partecipa alla seduta la sig.ra SOMMAVILLA dott.ssa VAILE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. NARDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: **Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell' art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, con le successive modifiche di cui alla L. 120/2010 e messa alla prova ai sensi dell'art.3 L.67/2014.**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;
- che il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n.88, che regola le disposizioni dell'art. 8 della Legge 28/04/2014 n.67 riguardante la "messa alla prova" dell'imputato, amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità,
- nell'ambito del procedimento di "messa alla prova", il giudice acquisisce le informazioni dall'UEPE, degli organi di polizia e il parere del Pubblico Ministero, valuta, con le modalità indicate dall'art. 133 del codice penale, se ricorrono le condizioni per sospendere il processo e ammettere l'imputato alla prova; decide con ordinanza che stabilisce la durata della prova, le prescrizioni, il termine per l'adempimento delle attività di riparazione e le eventuali integrazioni o modifiche al programma di trattamento redatto dall'ufficio di esecuzione penale esterna; al termine del periodo fissato, valuta in udienza l'esito della prova e, in caso positivo, dichiara l'estinzione del reato;
- durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispongono le norme;
- sarà di fatto vietato all'ente corrispondere ai soggetti incaricati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta e sarà obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione degli stessi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;
- l'Amministrazione Comunale avrà l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del soggetto, secondo l'art. 56 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui incaricato, ecc.);
- i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti individuati e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto ammesso;

RITENUTO di acconsentire che due persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa, ovvero ammesse al beneficio della "messa alla prova" di cui al decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n.88, che regola le disposizioni dell'art. 8

della Legge 28/04/2014 n.67, prestino presso questo Comune attività non retribuita a favore della collettività. Le prestazioni da svolgere saranno quelle relative alla manutenzione del verde a supporto al personale operaio, di supporto all'ufficio Servizi Sociali (accompagnamento anziani, ecc.), di supporto all'Ufficio Cultura e Biblioteca (predisposizione e distribuzione materiale pubblicitario, collaborazione allestimento sale, ecc.) e di supporto all'Area Amministrativa (pulizia stabili comunali, archiviazione documenti, sorveglianza e accompagnamento alunni, ecc.). L'attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto dall'Autorità giudiziaria, che indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

RILEVATO che, in relazione alla natura delle prestazioni richieste, i Responsabili di Servizio, interessati alle mansioni affidate, sono le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa e di impartire le relative istruzioni in merito al soggetto individuato redigendo, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dai soggetti ammessi;

CONSIDERATO che sarà a carico del comune l'assicurazione dei soggetti individuati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere sulla regolarità contabile, attestante anche la copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. Di approvare un progetto di pubblica utilità, acconsentendo che due persone condannate alla pena del lavoro di pubblica utilità (anche non residenti), ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010, ovvero ammesse al procedimento di "messa alla prova" di cui all'art. 8 della Legge 28/04/2014 n.67, prestino presso questo comune attività non retribuita a favore della collettività. Le prestazioni da svolgere saranno quelle relative alla manutenzione del verde a supporto del personale operaio, di supporto all'Ufficio Servizi Sociali (accompagnamento anziani, ecc.), di supporto all'Ufficio Cultura e Biblioteca (predisposizione e distribuzione materiale pubblicitario, collaborazione allestimento sale, ecc.) e di supporto all'Area Amministrativa (pulizia stabili comunali, archiviazione documenti, sorveglianza e accompagnamento alunni, ecc.). L'attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto dall'Autorità giudiziaria, che indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali, rag. Pederiva Tamara, di stipulare la convenzione in merito tra il Comune e il Ministero della Giustizia e, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale di Treviso,
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni, al Responsabile dei Servizi Sociali e al Responsabile del Servizio Affari Generali di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa e di impartire le relative istruzioni in merito al soggetto individuato redigendo, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto ammesso;
5. Di dare atto che sarà a carico del comune l'assicurazione del soggetto individuato contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

6. Di dare atto che contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari mediante trasmissione di elenco, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
7. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 come riportato in premessa
8. Di dichiarare, con separata, unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

OGGETTO: Approvazione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell' art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, con le successive modifiche di cui alla L. 120/2010 e messa alla prova ai sensi dell'art.3 L.67/2014.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta rag. Pederiva Tamara, Responsabile dell'Area Affari Generali - Amministrativa;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 05 del 30.06.2017, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 04.03.2019

AREA AFFARI GENERALI – AMMINISTRATIVA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pederiva rag. Tamara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta dott.ssa Baratto Cristina, Responsabile dell'Area Finanziaria – Contabile;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 07 del 01.08.2018, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di Servizio;

Vista l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

Esprime PARERE:

FAVOREVOLE

Farra di Soligo, 04.03.2019

AREA FINANZIARIA - CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Baratto dott.ssa Cristina

TRIBUNALE DI TREVISO

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO (TREVISO)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL' ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL' ART.2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI ALLA L. 120/2010 E MESSA ALLA PROVA AI SENSI DELL'ART.3 L.67/2014.

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il decreto del Ministero della Giustizia 8 giugno 2015 n.88, che regola le disposizioni dell'art. 8 della Legge 28/04/2014 n.67 riguardante la "messa alla prova" dell'imputato, amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità,

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che il Comune di Farra di Soligo (Treviso), presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo, con deliberazione della Giunta Comunale n. del , immediatamente esecutiva, ha deliberato di aderire alla convenzione;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Aurelio Gatto Presidente del Tribunale di Treviso, giusta delega di cui in premessa e il Comune di Farra di Soligo, nella persona del delegato all'uopo designato con la citata delibera della Giunta Comunale

si conviene e si stipula

quanto segue.

Art. 1

L'Ente consente, previa valutazione caso per caso della compatibilità con la sua organizzazione e dell'accettazione formale, che condannati alla pena di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e successive modificazioni e gli imputati "messi alla prova" di cui all'art.8 della L.67/2014, anche non residenti nel Comune di Farra di Soligo, prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività. Possono essere presenti fino ad un massimo di **2 soggetti** in contemporanea.

ALLEGATO ALLA
DELIBERA G.C. N° 27
DEL 04.03.2019

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, è individuata in prestazioni rientranti nei seguenti progetti:

- prestazioni di lavoro nella manutenzione del verde comunale
- supporto ai Servizi Sociali del territorio e all'Ufficio Biblioteca
- supporto all'Area Amministrativa

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti la persona incaricata di rapportarsi con UEPE e di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Resp. Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni: Arch. Bonet Alessandro, tel. 0439-901512
- Resp. Servizi Sociali: dott.ssa Francesca Binotto, tel. 0439-901509
- Resp. Area Amm.va: rag.Tamara Pederiva, tel. 0439-901500

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e mentale dei soggetti ammessi, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i soggetti ammessi possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei soggetti ammessi contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del

Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

Il Comune di Farra di Soligo si impegna a segnalare tempestivamente al Giudice eventuali problemi, assenze ingiustificate, infortuni ed inadempienze da parte del soggetto ammesso rispetto alle indicazioni contenute nella presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 e sarà rinnovabile con l'accordo delle parti contraenti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Treviso, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli Affari Penali.

Treviso,

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Treviso
Dott. Aurelio Gatto

Per il Comune di Farra di Soligo
Il delegato
Resp. Area Amm.va: rag. Tamara Pederiva

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO

f.to NARDI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SOMMAVILLA dott.ssa VAILE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 21-03-2019, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 21-03-2019 il responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Tamara Pederiva